



Società cooperative. L'art. 183 del Tuir è applicabile anche allo scioglimento (seguito da liquidazione) di una cooperativa disposto dall'autorità di vigilanza ex art. 2545-septiesdecies c.c.

[Condividi](#)

In caso di liquidazione amministrativa, conseguente allo scioglimento di una cooperativa disposto dall'autorità di vigilanza ex dell'art. 1 della L. n. 400/1975, applicabile l'articolo 183 del TUIR che in materia di fallimento e liquidazione coatta, dispone che ai fini delle imposte sul reddito l'intera fase del procedimento costituisce un «*unico periodo d'imposta*», quale che sia la sua durata ed anche in caso di esercizio provvisorio. È questa in estrema sintesi, la risposta dell'Agenzia delle entrate ad un quesito di un commissario liquidatore contenuta nella [risoluzione 14 E del 1° febbraio 2017](#).

[Link alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 14 E del 1° febbraio 2017](#), con oggetto: COOPERATIVE – Società cooperative e gli enti mutualistici- Adempimenti dichiarativi da porre in essere in conseguenza dello scioglimento di una cooperativa – Liquidazione amministrativa conseguente allo scioglimento di una cooperativa disposto dall'autorità di vigilanza disposto dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile – Procedimento che costituisce un unico periodo d'imposta – Applicabilità dell'articolo 183 del TUIR – Ragioni – Limiti – Conseguenze – Presentazione di un'unica dichiarazione dei redditi – Art. 183, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1 della L. 17/07/1975 n. 400

Società cooperative. L'art. 183 del Tuir è applicabile anche allo scioglimento (seguito da liquidazione) di una cooperativa disposto dall'autorità di vigilanza ex art. 2545-septiesdecies